

Libera professione: come esercitare alla luce della nuova normativa

A cura di inf. Oreste Ronchetti libero professionista

56

Recentemente il Coordinamento regionale Ipasvi della Lombardia ha chiesto all'avvocato Gamba, già consulente della federazione nazionale I.P.A.S.V.I., un parere rispetto alle modalità previste dalla legislazione nazionale per esercitare l'attività libero professionale in forma associata. In particolare gli si chiedeva se fosse possibile esercitarla in regime di società tra professionisti. La sua risposta, ci permette di fare alcune considerazioni relativamente a questo ambito.

Partiamo da quelle che sono le indicazioni espresse dal legislatore.

Innanzitutto va precisato che siamo ancora in attesa del varo di una riforma organica delle libere professioni, da tempo annunciata ma ancora a di là da venire; quindi al momento il riferimento di legge resta la famosa legge Bersani, rimaneggiata dal Decreto Liberalizzazioni (art. 10 della legge di stabilità per il 2012 - L.183/2011), che, abrogando il divieto contemplato dall'ormai datata legge 1815 del 1939, ha previsto la possibilità, a partire dal 1° gennaio 2012, di costituire società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività professionali, secondo i modelli societari già esistenti, con alcuni requisiti di "garanzia deontologica" in più rispetto ai modelli tradizionali.

Sostanzialmente questo consentirebbe la costituzione di società tra professionisti, con al loro interno, accanto ai soci professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, anche la presenza di soci non professionisti, ovvero non iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, ma solo per prestazioni tecniche e che siano di supporto rispetto ai servizi professionali, o per finalità di investimento (Soci finanziatori), fermo restando il divieto per i non professionisti di svolgere direttamente l'attività professionale per cui la società si costituisce.

A fronte di quanto previsto dalla legge esiste però un problema pratico, evidenziato dalla circolare del Comitato degli Ordini Professionali (Circolare COP 2 gennaio 2012) che ha sottolineato tra le



lacune della legge stessa la mancanza dei regolamenti ivi previsti. Questo significa che, se in teoria già oggi sarebbe possibile, anche per gli infermieri che lo richiedessero, costituire una società tra professionisti, nella pratica ciò non è possibile, perché mancano appunto, i regolamenti attuativi per procedere all'iscrizione di tali società.

Nella sostanza il problema sembrerebbe di ordine burocratico/legislativo; in particolare, uno dei punti principali da chiarire riguarda le modalità di deposito presso il Registro delle imprese della necessaria certificazione rilasciata dal competente Collegio IPASVI, dove le società devono venire iscritte, in quanto appunto società tra professionisti infermieri; i collegi però, nel loro Albo non hanno ancora l'apposita sezione per la registrazione, perché il legislatore non l'ha ancora prevista, quindi non possono rilasciare la necessaria certificazione.

Questo significa che le forme aggregative ad oggi possibili per l'infermiere libero professionista, sono ancora:

- lo studio associato;
- la Cooperativa sociale a r. l. di tipo A, disciplinata dall' art. 10 della L.381/91.

Rispetto a questa seconda possibilità va ricordato che la cooperativa può essere costituita a precise condizioni:



- 1) rispettare l'obbligo di controllo degli Ordini professionali (vedi regolamento del collegio IPASVI sulle modalità di esercizio);
- 2) che l'oggetto sociale sia esclusivo e di tipo sanitario (vedi Bersani II e progetto di riforma in lavorazione);
- 3) che la responsabilità sia personale e piena da parte del singolo professionista, che rende sempre la prestazione in rapporto fiduciario diretto (Bersani II e progetto di riforma in lavorazione).

Va sottolineato che la federazione ha emanato indicazioni chiare rispetto all'esercizio dell'attività infermieristica in forma associata, in particolare attraverso:

- 1) "Norme di comportamento per l'esercizio autonomo della professione infermieristica" (artt. 49-63), pubblicato nell'ottobre 1996;
- 2) "Linee guida comportamentali – Modalità di esercizio libero professionale", documento approvato con Deliberazione n. 6 del 1 febbraio 2003.

Tali disposizioni, che fungono da linee guida per la professione, sottolineano che: "lo studio associato deve essere costituito esclusivamente da liberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI; da liberi professionisti iscritti ad altri albi relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica; da liberi professionisti dell'area sanitaria e sociale il cui profilo professionale è previsto da decreti ministeriali (anche senza albo).....nota 13: Le figure professionali escluse dagli Studi associati sono gli infermieri generici, gli Asa, gli Ota, gli Oss (legge 1815/ e s.m e art. 14 e ss, codice civile)".

"L'infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite le Cooperative sociali costituite ai sensi della legge 381/91 e 142/01. La presenza all'interno della cooperativa di altri professionisti o di figure di supporto all'assistenza infermieristica non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio professionale da parte dell'infermiere".

Quindi è possibile affermare che al momento per esercitare la professione infermieristica in forma associata o si opta per la costituzione dello studio associato o si opta per la costituzione di una cooperativa di infermieri, informando il collegio di appartenenza e considerando che si potrà usufruire della collaborazione di colleghi e/o ausiliari, a due condizioni:

1. che il cliente ne sia informato e vi acconsenta;



2. che di fatto non vengano stravolti o fortemente ridimensionati né il rapporto fiduciario e la responsabilità diretti tra singolo professionista e paziente, né tanto meno la stessa natura professionale della prestazione infermieristica, che deve rimanere prevalente.

Al di là di quelle che sono le indicazioni normative, nascono alcune considerazioni rispetto all'esercizio della professione infermieristica in forma associata nel nostro collegio.

Attualmente non risultano censiti studi associati o cooperative infermieristiche presso il collegio di Como, pur avendo un discreto numero di liberi professionisti, circa il 10% degli iscritti.

Evidentemente gli infermieri iscritti al collegio di Como non riescono a cogliere i vantaggi che la libera professione svolta in forma associata riserva. Dalla possibilità di economie di scala quali per esempio i costi relativi alla tenuta della partita iva, alla possibilità di partecipare alla gestione di strutture complesse, alla garanzia di poter assicurare continuità nella prestazione. Il dubbio è che non ci sia ancora consapevolezza rispetto all'esercizio professionale in forma autonoma e che spesso, ancora oggi, dietro la partita iva si nasconda una forma di pseudo dipendenza. A questo proposito la commissione competente sta cercando di studiare strumenti che permettano di poter censire non solo il numero dei liberi professionisti, ma anche la loro consapevolezza rispetto alla libera professione, per riuscire ad incontrare i bisogni formativi che possano portare ad un più maturo e cosciente esercizio libero professionale. Per questo però è importante l'impegno di tutti, perché solo migliorando la consapevolezza dell'esercizio libero professionale è possibile migliorare l'immagine e le consapevolezza della figura infermieristica nella popolazione 

